

Chiarimenti sul Regolamento qualificazione dei soggetti proponenti

Art.6.1 Requisiti per la Qualificazione. Requisiti di Idoneità generale art. 38 D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. (10.04.15)

Con riferimento ai requisiti di cui all'art. 6.1 del Regolamento ed in particolare alle dichiarazioni dell'Allegato 1 circa l'insussistenza delle cause di esclusione nei confronti dei soggetti indicati nelle lettere b), c) e m-ter) dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., gli operatori la cui forma è diversa dalla quella societaria o dalla ditta commerciale individuale sono tenuti ad attestare il possesso dei citati requisiti di idoneità generale in relazione agli Amministratori muniti di potere di rappresentanza nonché ai Direttori Tecnici, ove esistenti.

Art.6.2 lettere d), e), f), g) e h) Requisiti per la Qualificazione e art. 7.5 Documenti per l'iscrizione. Dipendenti assunti a tempo indeterminato. (02-04-2015)

Gli operatori che intendano essere iscritti nell'Elenco dei Soggetti Proponenti di cui al Regolamento per i Piani sul Conto di Sistema devono, al fine di garantire una sempre maggiore qualificazione delle attività formative, essere in possesso di adeguati requisiti di idoneità generale, capacità finanziaria e tecnico professionale.

In particolare l'articolo 6.2 prescrive nelle lettere d), e), f), g) e h) la necessaria presenza, all'interno della struttura dei Soggetti ammessi alla procedura di qualificazione ai sensi del art. 4 del Regolamento, di un numero di dipendenti full time assunti a tempo indeterminato stabilito in relazione alla classe di importo per la quale si invia la domanda di iscrizione all'Elenco dei Soggetti Proponenti.

Difatti, si chiede l'attestazione, tramite l'Allegato 1, della disponibilità di "un organico medio, nel semestre precedente al mese di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco, di (...) dipendenti full time assunti a tempo indeterminato, *esclusi quelli assunti con contratto di apprendistato*" tra cui "dipendente(i) full time assunto(i) a tempo indeterminato, in organico alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco, in possesso di un profilo adeguato per lo svolgimento di attività di coordinamento didattico e/o di gestione e monitoraggio di Piani formativi e/o di controllo di gestione e rendicontazione di Piani formativi".

Nell'articolo 7.5 si aggiunge inoltre che "In relazione al computo dei dipendenti full time assunti a tempo indeterminato richiesti nell'art. 6.2, lettere d), e), f), g), h), possono essere conteggiati eventuali dipendenti assunti a tempo indeterminato part time, in proporzione all'orario effettivo di lavoro svolto rapportato al tempo pieno, con arrotondamento finale per eccesso se la frazione ottenuta risulta essere superiore alla metà dell'orario a tempo pieno".

Il suddetto arrotondamento potrà essere effettuato **esclusivamente** sulla somma delle ore riferite a tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato e sulla eventuale frazione risultante da tale somma.

Partecipazione alla procedura di Iscrizione all'Elenco dei Soggetti proponenti da parte di consorzi e consorziati. (23-03-2015)

Con il Regolamento istitutivo del Sistema di Qualificazione è stato istituito un "Elenco dei Soggetti Proponenti" al quale potranno iscriversi esclusivamente operatori economici dotati di comprovata idoneità morale, finanziaria e tecnico professionale, che verranno ammessi a presentare e a realizzare i piani formativi da finanziare con Avvisi attraverso le risorse dell'articolo 6, comma 2, lettera b) del Regolamento del Fondo (Conto di Sistema),

trasferite al Fondo dall'INPS ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni. Il Regolamento disciplina le modalità di gestione del sistema ed il procedimento di qualificazione dei soggetti proponenti nonché i requisiti di cui questi ultimi dovranno dimostrare il possesso.

Fra gli operatori economici che possono presentare domanda di iscrizione al suddetto Elenco vi sono anche i consorzi già costituiti che possiedano i requisiti richiesti dal Regolamento. Per il raggiungimento di tali requisiti i consorzi potranno anche sommare i requisiti posseduti da uno o più consorziati. In tal caso le dichiarazioni di cui all'Allegato 1, rese utilizzando esclusivamente tale modello disponibile sul sito di Fondimpresa, **devono essere prodotte dal consorzio e da tutti i consorziati che partecipano alla procedura per l'iscrizione all'Elenco dei Soggetti Proponenti**; sul punto si segnalano le dichiarazioni relative ai requisiti di idoneità generale di cui all'art. 6 punto 1 del Regolamento, nonché l'attestazione degli ulteriori requisiti per i quali la partecipazione dei consorziati è prevista.

Deve inoltre essere prodotta copia dall'originale dell'atto costitutivo o dello statuto dai quali risulti espressamente l'adesione al consorzio dei consorziati partecipanti e la **responsabilità solidale** dei consorziati nei confronti di Fondimpresa. Ove tale responsabilità non risulti dai predetti atti costitutivi deve essere presentata **apposita dichiarazione** in tal senso, sottoscritta da tutti i consorziati che partecipano all'iscrizione all'Elenco dei Soggetti Proponenti.

I consorziati che concorrono con il consorzio al raggiungimento dei requisiti di iscrizione al Sistema di qualificazione non possono presentare in alcuna altra forma domanda di iscrizione al suddetto Sistema, né partecipare in alcuna altra forma (operatore singolo, associazione temporanea, altro consorzio) alle procedure che verranno indette dal Fondo per l'assegnazione dei finanziamenti.

Iscrizione all'Elenco dei Soggetti Proponenti. Enti con più sedi accreditate/certificate. Classi di importo/ambito territoriale.

(23-03-2015)

La qualificazione dell'operatore economico, ai sensi del Regolamento istitutivo del Sistema di Qualificazione, conferisce al soggetto iscritto l'idoneità a presentare i piani formativi che verranno selezionati da Fondimpresa in occasione dei singoli Avvisi del Conto di Sistema, nei limiti della categoria, dell'ambito (regione/i, nazionale) e della classe di importo ottenute.

Il Regolamento prescrive, all'art. 3.2, che nell'ambito della/e categoria/e per le quali è qualificato, nonché nei limiti della classe di importo ottenuta in sede di qualificazione, il **soggetto proponente può presentare piani formativi esclusivamente nella/e regione/i in cui possiede l'accREDITAMENTO** per attività di formazione secondo la normativa regionale o **in cui è ubicata la sede indicata nella certificazione** del sistema di gestione per la qualità dell'ente nel settore EA37, conforme alla norma UNI EN ISO 9001/2008 ed in corso di validità.

Si aggiunge all'art. 5.4 che **gli enti in possesso della certificazione di qualità** in base alla norma UNI EN ISO 9001:2008, settore EA 37 in corso di validità per le sedi di svolgimento delle attività formative **possono qualificarsi solo per la classe di importo "A"** di cui all'art. 5.3 relativa al finanziamento massimo richiedibile, con autonoma dotazione finanziaria, di 100.000,00 (centomila) euro.

Ne consegue che l'operatore in possesso di più sedi in diverse regioni potrà ottenere la qualificazione secondo la classe di importo e la/e categoria/e attestata/e, attraverso le dichiarazioni di cui all'Allegato 1, per gli ambiti territoriali in cui ha l'accREDITAMENTO regionale o la certificazione di qualità; tuttavia per la regione in cui l'operatore è in possesso unicamente di una sede certificata ai sensi della norma UNI EN ISO 9001/2008 settore EA 37 la qualificazione sarà limitata alla classe di importo "A".

Domande e risposte

01) All'art.5 "Requisiti per richiedere la Qualificazione del Catalogo" al paragrafo 1, si prevede che gli operatori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
[...] c. aver fatturato o rendicontato nei 36 mesi precedenti al mese in cui presentano la domanda di qualificazione del Catalogo formativo un importo superiore a euro 100.000,00 (centomila), IVA esclusa, per attività formative a catalogo, rivolte a personale dipendente di aziende, con esclusione dei corsi rivolti a personale delle pubbliche amministrazioni e dei corsi aventi carattere meramente informativo o promozionale; d) disporre di un Catalogo formativo, allegato alla domanda di qualificazione, comprendente esclusivamente tematiche in relazione alle quali l'operatore ha già erogato, prima della presentazione della domanda di qualificazione, corsi rivolti a personale dipendente di aziende, con esclusione dei corsi rivolti a personale delle pubbliche amministrazioni e dei corsi aventi carattere meramente informativo o promozionale.

È possibile, ai fini del raggiungimento di tali requisiti, considerare cataloghi formativi rivolti a specifiche categorie di lavoratori come, ad esempio apprendisti, cassaintegrati e mobiliferi?

Si, i corsi realizzati sulla base di cataloghi e rivolti ad apprendisti, cassaintegrati e lavoratori in mobilità possono contribuire al raggiungimento del requisito c) e d) dell'art. 5.

La possibilità di partecipazione delle predette tipologie di lavoratori ai corsi a catalogo finanziati da Fondimpresa resta soggetta alla specifica disciplina di ciascun Avviso con contributo aggiuntivo.

02) L'Articolo.6 "Documenti per la qualificazione del Catalogo formativo" al paragrafo 6.2 prevede che:

"Per ciascun corso presente nel Catalogo formativo [...] devono essere obbligatoriamente previste:

1. una quota di iscrizione per partecipante corrispondente alle tariffe effettivamente applicate dall'operatore a tutte le edizioni e a tutti i soggetti che vi partecipano, compresi quelli che non beneficiano di alcun finanziamento da parte del Fondo [...]"

Con "tariffe effettivamente applicate dall'operatore" si intende il prezzo praticato al mercato nel passato ovvero la quota di iscrizione per partecipante di ciascun corso ricompreso nel catalogo può essere fissato nel momento della presentazione della domanda di qualificazione (fermo restando che dal momento di qualificazione del catalogo da parte di Fondimpresa l'Agenzia titolare del catalogo stesso è tenuta a praticare tale quota "a tutte le edizioni e partecipanti, compresi quelli che non beneficiano di alcun finanziamento da parte del Fondo")?

È pertanto possibile che il prezzo dei corsi inseriti nel catalogo ai fini della sua qualificazione sia difforme dal passato?

Ad esempio:

a) per corsi realizzati nel passato il cui prezzo deve essere necessariamente aggiornato alle attuali tariffe di mercato;

b) per corsi per i quali l'Agenzia formativa propone e pratica ordinariamente al mercato prezzi diversi in funzione di una trasparente politica di scontistica.

La procedura di qualificazione impone l'applicazione del principio del miglior favore verso le imprese aderenti. Pertanto, il catalogo presentato in sede di qualificazione dovrà riportare un prezzo che, in caso di verifica da parte di Fondimpresa, risulterà il più vantaggioso per le

imprese. Ciò premesso, la quota di iscrizione per partecipante di ciascun corso ricompreso nel catalogo deve essere il prezzo vigente, anche per i partecipanti che non beneficiano di finanziamenti, al momento della presentazione della domanda di qualificazione. Gli aggiornamenti successivi alla presentazione della domanda, legati alle dinamiche di mercato, rientrano nelle segnalazioni delle variazioni di cui all'art. 7.5 del Regolamento.

Non è vietata la scontistica che l'ente può applicare in trasparenza, ponendo la quota di iscrizione per partecipante di ciascun corso come limite massimo richiedibile. Sarà in ogni caso necessario rispettare i vincoli e le indicazioni fornite con la pubblicazione dell'Avviso.

03) L'Articolo.6 "Documenti per la qualificazione del Catalogo formativo" al paragrafo 6.2 prevede che:

"Per ciascun corso presente nel Catalogo formativo [...] devono essere obbligatoriamente previste: [...] 2. una verifica finale di apprendimento in tutti i corsi compresi nel Catalogo, il cui esito verrà indicato nell'attestazione finale rilasciata a ciascun partecipante"

È necessario che tale verifica sia sempre stata prevista nelle edizioni di un corso che viene inserito nel catalogo oggetto di domanda di qualificazione da parte di Fondimpresa ovvero può essere introdotta a partire da tale richiesta?

Come previsto dall'art. 6.2 del Regolamento per la qualificazione dei cataloghi formativi, ai sensi di quanto previsto nell'allegato 2, ove non già previsto, è necessario inserire una verifica finale di apprendimento.

04) Relativamente all'art. 5.d disporre di un Catalogo formativo, allegato alla domanda di qualificazione, comprendente esclusivamente tematiche in relazione alle quali l'operatore ha già erogato" si intende che almeno un corso con il medesimo titolo sia stato precedentemente erogato dal soggetto che intende qualificarsi? nel catalogo da qualificare andranno inseriti solo i corsi ad oggi erogati?

Come stabilito nell'art. 5 lett. d) del Regolamento per la qualificazione dei Cataloghi formativi, il Catalogo formativo oggetto di domanda di qualificazione deve comprendere *esclusivamente* **"tematiche" in relazione alle quali l'operatore ha già erogato, prima della presentazione della domanda di qualificazione, corsi rivolti a personale dipendente di aziende (cfr anche allegato 2 della domanda di qualificazione ed esclusioni) nell'ambito della propria offerta formativa.** I corsi da indicare nel Catalogo, quindi, ai fini della qualificazione devono avere le seguenti caratteristiche: - rientrare nelle "tematiche" previste nel suddetto Regolamento; - riguardare esclusivamente le tematiche che concorrono al raggiungimento della soglia minima di rendicontato o fatturato per i soggetti di cui all'art. 4.1 a); - essere rivolti a personale dipendente di aziende, ad esclusione del personale delle pubbliche amministrazioni e non avere carattere meramente informativo o promozionale.

05) Se una società mette a curriculum per la qualificazione come soggetto proponente corsi effettuati a pagamento dalle aziende, può mettere a curriculum i medesimi corsi anche per la qualificazione nel catalogo?

Si. Fermo restando il rispetto dei requisiti all'art. 5 lett. c) e d) del Regolamento di qualificazione dei Cataloghi Formativi. In particolare, le attività formative devono essere state già erogate a catalogo nel rispetto dell'art. 5 lett. c) del Regolamento in oggetto.

06) Gli operatori di cui all' articolo 4 – soggetti ammessi – possono presentare piani

interaziendali pur non essendo aderenti a Fondimpresa ma ad altro fondo interprofessionale?

No. Il Regolamento di qualificazione dei Cataloghi Formativi, infatti, al punto 3.2 prevede che *“Agli operatori titolari di Cataloghi qualificati che siano aderenti a Fondimpresa è consentito, nell’ambito degli Avvisi di cui all’art. 1.2, di assumere la titolarità di piani interaziendali che prevedono l’erogazione ai lavoratori di imprese iscritte al Fondo, aggregate al piano e beneficiarie del contributo aggiuntivo di Fondimpresa, di azioni formative presenti nel Catalogo qualificato”*.

07) La dichiarazione secondo il modello Allegato 1 sarà dell’ente richiedente e quindi relativa alle aule didattiche dello stesso, tuttavia le aziende chiedono di svolgere i corsi di formazione presso le loro strutture, in tale caso come ci comportiamo?

Nell’ambito del modello allegato 1 sezione A: enti art. 4.1 a) del Regolamento di Qualificazione dei Cataloghi formativi è richiesto che le attività formative siano realizzate *“presso sedi conformi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., alla normativa in materia di igiene e sicurezza, alla normativa in materia di accessibilità ai diversamente abili”*. Non è prevista altra limitazione in relazione ai luoghi di svolgimento della formazione.

Resta fermo il requisito di ammissibilità di cui all’art. 5 lett. b) relativo al possesso di sedi conformi alla normativa per i soggetti che richiedono la qualificazione del Catalogo formativo. A tal fine, per “possesso” di sedi conformi alle normative per la realizzazione di corsi di formazioni si intende averne la “disponibilità” in base ad un valido titolo giuridico dimostrabile e accertabile.

08) In quanto ente formativo accreditato vorremmo sapere se, rispetto al nuovo Regolamento per la qualificazione adottato da Fondimpresa, sia possibile attivare esclusivamente la procedura di Qualificazione del catalogo formativo, escludendo la qualificazione come soggetto proponente.

Sì, purché l’ente dimostri il possesso dei requisiti stabiliti nell’art. 5 del Regolamento. Come prevede l’art. 4 del Regolamento di Qualificazione dei Cataloghi Formativi: *“Sono ammessi alla procedura per la qualificazione dei Cataloghi formativi i seguenti soggetti, privati o pubblici, anche non aderenti a Fondimpresa:*

- a) gli operatori in possesso di tutti i requisiti richiesti nel successivo art. 5;*
- b) gli operatori iscritti nell’ “Elenco dei Soggetti Proponenti” istituito ai sensi del Regolamento di Fondimpresa per la Qualificazione dei Soggetti Proponenti nell’ambito degli Avvisi del Conto di Sistema, senza che siano intervenuti provvedimenti di sospensione o annullamento, in possesso dei requisiti previsti nell’art. 5.1, lettera d).”*

09) All’art. 5 c) si richiede di aver fatturato o rendicontato nei 36 mesi precedenti al mese in cui presentano la domanda di qualificazione del Catalogo formativo un importo superiore a euro 100.000,00 (centomila), IVA esclusa, per attività formative a catalogo, rivolte a personale dipendente di aziende, con esclusione dei corsi rivolti a personale delle pubbliche amministrazioni e dei corsi aventi carattere meramente informativo o promozionale. L’importo di 100.000,00 € è relativo solo a piani fondimpresa oppure anche al di fuori?

Sono ricomprese **tutte** le *“attività formative erogate a catalogo”* che rispondono al requisito di cui all'art. 5 lett. c) del Regolamento di Qualificazione dei Cataloghi Formativi.

10) La nostra società possiede un catalogo formativo che viene proposto alle aziende come un catalogo corsi a giornata formativa, indipendentemente dal numero di discenti in formazione. In pratica, l'azienda interessata pagherebbe il costo della giornata formativa e non del discente.

Non essendo, il costo, riferito al partecipante come possiamo determinare il costo ora allievo nei nostri cataloghi?

Il Regolamento di Qualificazione dei Cataloghi Formativi prevede tassativamente l'indicazione in totale trasparenza *della quota di iscrizione per partecipante corrispondente alle tariffe effettivamente applicate dall'operatore a tutte le edizioni e a tutti i soggetti che vi partecipano, compresi quelli che non beneficiano di alcun finanziamento da parte del Fondo*, come previsto nell'art. 6.2.1.

11) Con riferimento al Regolamento per la qualificazione dei cataloghi formativi si chiede un chiarimento in merito all'art. 5.1 lettera c), in relazione alla sua applicazione ai soggetti di cui all' art. 4.1 lettera b), e a quanto stabilito nell'art. 5.2 del medesimo Regolamento.

Ciò premesso si chiede se per i soggetti di cui all'art. 4.1 lett. b), in merito ai requisiti richiesti dall'art. 5 del Regolamento, è sufficiente presentare la richiesta utilizzando l'allegato 1 lettera B e ad essa allegare il catalogo formativo per il quale si richiede la qualificazione?

Stante l'art. 5.2, per tali soggetti, non è necessario quindi dimostrare il possesso del requisito di cui all'art. 5.1 lett. c)?

Occorre prima essere qualificati come "soggetti proponenti" o avere presentato regolare domanda per poter essere identificati come soggetti di cui all'art. 4.1 lettera B?

Le due richieste devono essere presentate in date consecutive?

Considerata la coincidenza dei termini di presentazione delle due procedure per la prima scadenza, si chiede se è prevista una proroga della presentazione della candidatura per la qualificazione del catalogo formativo.

L'art. 4.1 del Regolamento di Qualificazione dei Cataloghi Formativi indica che “Sono ammessi alla procedura per la qualificazione dei Cataloghi formativi i seguenti soggetti, privati o pubblici, anche non aderenti a Fondimpresa:

a) gli operatori in possesso di tutti i requisiti richiesti nel successivo art. 5;

b) gli operatori iscritti nell' “Elenco dei Soggetti Proponenti” istituito ai sensi del Regolamento di Fondimpresa per la Qualificazione dei Soggetti Proponenti nell'ambito degli Avvisi del Conto di Sistema, senza che siano intervenuti provvedimenti di sospensione o annullamento, in possesso dei requisiti previsti nell'art. 5.1, lettera d).”

Sulla base di questa distinzione sono state definite due sezioni a) e b) all'interno del modello allegato 1. Per poter essere riconosciuti come soggetti di cui al punto 4.1 lettera B del Regolamento di Qualificazione dei Cataloghi Formativi occorre essere già qualificati come "soggetti proponenti" nell'ambito del Regolamento per la Qualificazione dei Soggetti Proponenti (Avvisi Conto di Sistema), attraverso la compilazione della sezione B dell'allegato 1.

In occasione della prima scadenza per la presentazione delle domande sui due Regolamenti di qualificazione citati, in via transitoria, considerando la coincidenza delle due scadenze, la sezione B dell'allegato 1 permette di avvalersi di quanto previsto al punto b dell'art. 4.1 nel caso in cui l'ente abbia già presentato la domanda di qualificazione come Soggetto Proponente nell'ambito del Regolamento per la Qualificazione dei Soggetti Proponenti (Avvisi del Conto di Sistema).

Occorre però tenere presente che, qualora la richiesta di qualificazione come Soggetto Proponente sugli Avvisi del Conto di Sistema non fosse accolta, l'ente che ha presentato dichiarazione di cui alla sezione B dell'allegato 1, non avendo attestato il requisito di cui all'art. 5.1, lett. c, del Regolamento (aver fatturato o rendicontato un importo superiore a 100 mila euro di formazione a catalogo), non potrà ottenere la qualificazione del proprio Catalogo.

12) Alla luce delle novità introdotte dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 non è più possibile concedere aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione; si chiede se, considerato che la scrivente nel corso della propria attività ha erogato corsi aventi ad oggetto formazione non obbligatoria sulla sicurezza rientranti nella tematica formativa "Sicurezza sul luogo di lavoro", è possibile inserire nel Catalogo corsi riguardanti la sicurezza obbligatoria per la cui partecipazione le aziende richiedenti il finanziamento dovranno poi optare per il "regime de minimis".

Il Regolamento di Qualificazione dei Cataloghi Formativi prevede tra le tematiche formative del Catalogo anche la "Sicurezza sul luogo del Lavoro". Pertanto, le relative attività formative possono concorrere alla qualificazione del Catalogo. Quanto all'applicazione del Catalogo qualificato nei piani che beneficiano del contributo aggiuntivo, ai sensi dell'art. 3 del medesimo Regolamento, si rinvia alle condizioni e alle modalità previste negli Avvisi del Conto Formazione.

Pubblicato il 20-03-2015 - ultimo aggiornamento 07-04-2015